

RC capofamiglia

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione per la responsabilità
civile inerente la vita privata
e la proprietà della casa**

edizione dicembre 2010



ridefiniamo / la protezione

RC capofamiglia

**IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per la responsabilità civile inerente la vita privata e la proprietà della casa

edizione dicembre 2010

Area Clienti



Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.

Nell'Area Clienti è possibile verificare:

polizze attive

coperture
assicurative

scadenze

condizioni
contrattuali



ridefiniamo / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese Ivass n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Ivass con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta a € 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.

Avvertenza

Proroga e durata dell'assicurazione

Il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno, se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 24 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle C.G.A.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

RC capofamiglia, è un prodotto che si prefigge di tenere indenne l'assicurato ed il suo nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per cause accidentali verificatesi in relazione alla vita privata e per la proprietà / affitto della casa.

La composizione delle garanzie offerte dal prodotto si suddivide in base all'ambito nel quale può essere ricondotta la sua / loro responsabilità. Di seguito, vengono evidenziati a titolo esemplificativo alcuni rischi tipici, precisando che ogni fatto accidentale non espressamente escluso all'art. 3 delle CGA, deve intendersi coperto.

La garanzia opera quindi per eventi dannosi che si verificano

- **nella la vita di tutti i giorni**
- **nelle attività svolte nel tempo libero**
- **legati alla gestione di figli minori**
- **a seguito di incendio dell'abitazione verso terzi, da interruzione d'esercizio, da inquinamento accidentale**
- **per la proprietà o uso di animali domestici**
- **alla casa in affitto**
- **a seguito della proprietà della casa**

(art. 1 delle C.G.A.)

Ed inoltre è possibile estendere la copertura anche ai Servizi di **Assistenza** per la casa, così come regolamentato dagli articoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 delle C.G.A..

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.

Più precisamente per :

- la garanzia di **Responsabilità Civile** all'art. 1 delle C.G.A. nella parte retinata e gli art. 2 e 30 delle C.G.A.
- la garanzia **Assistenza** l'art 6,8,12 delle C.G.A. nella parte retinata e l'art. 14 delle C.G.A.

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'art. 22 delle C.G.A..

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia di **Responsabilità Civile** all'art. 1 delle C.G.A.

- la garanzia **Assistenza** l'art 6,7,8,9,10,11 e 12 delle C.G.A. nella parte retinata

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l'importo liquidabile ($3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 20 delle C.G.A..

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 del C.C., entrambi riportati a pagina 17 delle C.G.A.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento e/o il recesso di AXA stessa, così come disposto dall'art. 29 e 30 delle C.G.A.

Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell'elevazione di un ulteriore piano con l'edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E' consentito il frazionamento semestrale (due rate), senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dall'art. 1916 del C.C.. A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Incendio propagatosi da un immobile confinante con il condominio assicurato che danneggia i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il condominio assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile da cui è scaturito l'incendio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso per ambo le parti in caso di sinistro, come disposto dall'art. 25 delle C.G.A.

Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore (ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. 206/2005 - "Codice del consumo"), di recedere dall'assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 5 del D.L. n. 7/2007 (c.d. Bersani due).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in

vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n° 15, 16, 18 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento all'art. 17 delle C.G.A..

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri **Tutela Legale AXA** si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326 denominata in polizza AXA Assistance (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

Mail: reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

Fax: (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito [www.ivass.it/PER IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo](http://www.ivass.it/PER_IL_CONSUMATORE/come_presentare_un_reclamo).

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma.

Avvertenza

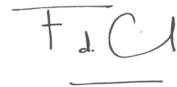
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall' art. 19 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Frédéric de Courtois



Glossario

Alle seguenti definizioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare quanto normato nelle Condizioni Generali di Polizza:

ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
CASA ASSICURATA:	l'abitazione indicata in polizza.
COLLABORATORI:	prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.
COSE:	gli oggetti materiali e gli animali.
DIMORA ABITUALE:	l'abitazione dove l'Assicurato dimora abitualmente.
FRANCHIGIA:	l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall'importo indennizzabile e rimane quindi a carico dell'Assicurato.
GARANZIA:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
INDENNIZZO:	la somma dovuta ai sensi di polizza da AXA in caso di sinistro.
INFORTUNIO:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. La definizione di infortunio è estesa: 1) agli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; 2) al l'asfissia non dipendente da malattia; 3) all'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze; 4) all'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo.
INVALIDITÀ PERMANENTE:	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
MANUTENZIONE ORDINARIA:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
NUCLEO FAMILIARE:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
PARTI:	il Contraente ed AXA.
POLIZZA:	il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, per il quale AXA risponde fino al massimale indicato in polizza.

RC Capofamiglia

Condizioni Generali di Assicurazione

**contratto di assicurazione per la responsabilità
civile inerente la vita privata e la
proprietà della casa**
edizione 12/2010

Indice

Responsabilità Civile per danni a terzi

Premessa pag. 2

Che cosa è assicurato

▪ Responsabilità per i fatti della vita privata pag. 2

▪ Responsabilità per la proprietà / affitto della casa pag. 4

Che cosa non è assicurato pag. 5

Servizi di Assistenza

Che cosa è assicurato pag. 7

Che cosa non è assicurato pag. 9

In caso di sinistro

Responsabilità Civile per danni a terzi pag. 11

Servizi di Assistenza pag. 12

Norme comuni pag. 13

Articoli di legge pag. 15

Mod. 9045 - Informativa sulla “privacy” pag. 18

Responsabilità civile per danni a terzi

Premessa

Il massimale indicato in polizza rappresenta l'importo massimo che AXA potrà pagare nel corso dell'anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia, indipendentemente dal numero delle coperture acquistate.

La copertura opera per il mondo intero.

Che cosa è assicurato

Art. 1| Oggetto dell'assicurazione

RESPONSABILITÀ PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabili ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale, ovunque accaduto, verificatosi nell'ambito della vita privata.

Premesso che ogni fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, non espressamente escluso in "Che cosa non è assicurato", è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcuni rischi tipici:

della vita di tutti i giorni:

- a) la conduzione della **dimora abituale**, compresi i danni da **spargimento d'acqua**;
- b) l'uso di **apparecchi domestici**;
- c) **l'attività dei collaboratori addetti ai servizi domestici** per fatti inerenti alle loro mansioni;
- d) la **somministrazione di cibi e bevande** che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- e) l'organizzazione di **feste familiari o tra amici**;
- f) i **danni fisici** involontariamente cagionati a **collaboratori addetti ai servizi domestici**, con il massimo di 500.000,00 euro per sinistro;
- g) **il fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere**;
- h) **la detenzione di armi**.

del tempo libero:

- i) l'uso di **camere d'albergo, locali di villeggiatura e conduzione della dimora saltuaria**, compresi i danni da **spargimento d'acqua**;
- j) la pratica di **campeggio**;
- k) la pratica di **sport** in genere;
- l) la proprietà o l'uso di **biciclette** o velocipedi;
- m) l'attività di **hobby** in genere, il modellismo a motore ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi;
- n) la proprietà ed uso di **imbarcazioni a vela o senza motore** (per esempio barche a remi) ed in ogni caso di lunghezza fino a mt. 6,50;
- o) la **detenzione o l'uso autorizzato di armi** nel rispetto delle norme vigenti, escluso l'impiego per la caccia;
- p) **l'attività di volontariato**.

Responsabilità civile per danni a terzi

della famiglia con figli:

- q) il **fatto di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere;
- r) la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
- s) la **partecipazione agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- t) l'attività di **baby sitter**. Se l'attività di baby sitter è svolta dai genitori dell'Assicurato (nonni materni o paterni), la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità per le mansioni a questa connesse;
- u) i **danni fisici involontariamente causati a baby sitter**, con il massimo di 500.000,00 euro per sinistro;
- v) l'**uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti**, sia di proprietà che di terzi, da parte **di minori non aventi i requisiti** di legge per la loro guida, alla condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
- w) inoltre, **i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro** per le lesioni corporali causate accidentalmente dal fratello o dalla sorella, da cui derivi un'invalidità permanente da infortunio.

Il risarcimento è prestato fino a 50.000,00 euro per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

La garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 2 - "Persone non considerate terze".

Responsabilità per danni da incendio, da interruzione d'esercizio, da inquinamento accidentale

Nell'ambito della vita privata è compresa anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- 1) per i **danni materiali e diretti** causati alle **cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio** che derivano:
 - dalla conduzione dell'**abitazione abituale** e del suo contenuto;
 - dall'utilizzo di **camere d'albergo, locali di villeggiatura** o dalla conduzione dell'**abitazione saltuaria**, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di terzi.

Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di 500.000,00 euro per sinistro;

- 2) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura "Responsabilità per i fatti della vita privata".

Per ogni danno risarcibile, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 800,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari a 100.000,00 euro;

- 3) **conseguenti a contaminazione dell'acqua o del suolo**, congiuntamente o disgiuntamente, provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Per ogni danno risarcibile, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 500,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari a 50.000,00 euro.

Responsabilità per proprietà o uso di animali domestici

La copertura opera per i rischi derivanti da proprietà o uso di **animali domestici** (cani, gatti, animali da cortile, cavalli, ecc.).

Limitatamente ai danni a cose cagionate dai cani, resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno

Responsabilità civile per danni a terzi

risarcibile, una franchigia di 100,00 euro.

Sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.

RESPONSABILITÀ PER LA PROPRIETÀ / AFFITTO DELLA CASA

(Operante se indicato SÌ in polizza)

Responsabilità verso il proprietario della casa in affitto

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., per danni materiali, direttamente cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio o fumo, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, in qualità di dimora abituale.

La responsabilità verso il proprietario della casa è operante anche per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione e scoppio all'arredamento della dimora abituale, qualora appartenga al proprietario della casa tenuta in locazione dall'Assicurato.

Responsabilità per la proprietà della Casa

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla **proprietà della casa assicurata e del box**, anche se non realizzato nella casa o ad essa adiacente. Sono **comprese le pertinenze** quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa stessa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione della casa**, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

È inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da **incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa assicurata**;
- b) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia "Responsabilità per la proprietà della casa".

Per ogni danno risarcibile, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 800,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al

Responsabilità civile per danni a terzi

10% del massimale di polizza;

- c) conseguenti a **contaminazione dell'acqua o del suolo**, congiuntamente o disgiuntamente, provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato.

Per ogni danno risarcibile, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 500,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari a 50.000,00 euro;

- d) da **spargimento d'acqua** causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro;

- e) da **rigurgiti di fogna** causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro.

Che cosa non è assicurato

Art. 2| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato, salvo quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Art. 3| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diverso da quanto riportato in "Responsabilità per i fatti della vita privata" al punto 1), e in "Responsabilità verso il proprietario della casa in affitto". Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione o scoppio, conseguenti alla pratica di campeggio;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto nell'articolo "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera v);
- 3) da proprietà ed uso di barche diverse da quelle previste nella Sezione "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera n);
- 4) da furto;
- 5) derivanti dalla proprietà di case, diverse da quella riportata in polizza e assicurata;
- 6) derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- 7) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 8) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti qualora siano effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 9) verificatisi nella pratica del paracadutismo e sport aerei in genere;
- 10) cagionati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e dal proprio nucleo familiare;
- 11) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- 12) derivanti da impiego di aeromobili;
- 13) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 14) verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
- 15) cagionati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
- 16) derivanti da campi elettromagnetici;

Responsabilità civile per danni a terzi

17) conseguenti a:

- attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto in "Responsabilità per i fatti della vita privata" al punto 3) e in "Responsabilità per la proprietà della casa" alla lettera c);
- deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Inoltre relativamente alla sola proprietà del fabbricato, non sono indennizzabili i danni:

18) da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;

19) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

20) derivanti dalla proprietà di case diverse da quella assicurata;

21) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo quanto espressamente riportato nella sezione "Responsabilità per la proprietà della casa" alla lettera a).

22) da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Inoltre relativamente alla Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da case diverse da quella assicurata;
- 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportate nella clausola "Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto";
- 4) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo, quanto previsto al punto 1) dell'Art. 1- "Responsabilità per i fatti della vita privata".

SERVIZI DI ASSISTENZA

(Operanti se indicato SÌ in polizza)

Art. 4| Gestione del servizio di assistenza

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA a Inter Partner Assistance S.A., di seguito denominata **AXA Assistance**, le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

Le prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un componente il suo Nucleo Familiare, intendendosi per tale: il coniuge, il convivente e i parenti conviventi dell'Assicurato risultanti dallo stato di famiglia.

Che cosa è assicurato

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO TECNICO

Art. 5| Segnalazione artigiani

La Centrale Operativa di AXA Assistance, in funzione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- riparatori di elettrodomestici;
- vetrai.

Art. 6| Invio artigiani convenzionati

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa di AXA Assistance il reperimento e l'invio di un artigiano convenzionato nei casi previsti ai successivi punti a), b) e c).

La Centrale Operativa comunica preventivamente all'invio, su richiesta, il costo dell'uscita e della manodopera dell'artigiano convenzionato.

a) Reperimento ed invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nella casa dell'Assicurato in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nella casa non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA Assistance invierà a Casa dell'Assicurato un idraulico convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 100,00 euro per evento e con un massimale di 300,00 euro per anno assicurativo, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutta la casa per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa di AXA Assistance invierà a casa dell'Assicurato un elettricista convenzionato.

AXA Assistance prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di 100,00 euro per evento e con un massimale di 300,00 euro per anno assicurativo, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio di un fabbro

Nei casi in cui:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare in casa;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso alla casa è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato un fabbro convenzionato.

AXA Assistance prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di 100,00 euro per evento e con un massimale di 300,00 euro per anno assicurativo, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Art. 7| Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

Tale prestazione rimarrà a carico di AXA Assistance fino ad un massimo di 150,00 euro per evento e per anno assicurativo.

Art. 8| Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, la dimora abituale dell'Assicurato sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.000,00 euro per evento e per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro stesso.

Art. 9| Rientro imprevisto

(Garanzia valida oltre 100 km dalla dimora abituale dell'Assicurato.)

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione danneggiata, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 250,00 euro per evento e per anno assicurativo.

Art. 10| Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione dell'Assicurato sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali componenti del Nucleo Familiare, sino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 11| Invio guardia giurata

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'abitazione, AXA Assistance organizzerà la vigilanza della casa mediante istituti di vigilanza.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 successive al verificarsi dell'evento.

Art. 12| Servizio di segreteria

Qualora l'abitazione risulti inagibile a causa di un sinistro, la Centrale Operativa metterà a disposizione il proprio centralino, o telefax, per ricevere o trasmettere qualsiasi comunicazione.

All'Assicurato che utilizzerà il servizio, sarà attribuito un codice per garantire la riservatezza nella trasmissione dei messaggi. Il servizio di segreteria verrà fornito per un massimo di 30 giorni dalla data del sinistro. AXA Assistance non è responsabile del contenuto delle comunicazioni.

Art. 13| Servizio preventivi

AXA Assistance, tramite la propria Centrale Operativa, potrà reperire ed inviare alla dimora abituale dell'Assicurato, personale specializzato per la formulazione di preventivi gratuiti riguardo:

- compravendita di immobili;
- ristrutturazione dell'abitazione;
- pulizie straordinarie dell'abitazione;
- traslochi in Italia ed all'estero.

Che cosa non è assicurato

Art. 14| Esclusioni - Limiti di esposizione - Responsabilità

a) Esclusioni

Integrano le esclusioni presenti in polizza (articolo 3 - "Esclusioni"):

- 1) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- 2) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per Sinistri che abbiano interessato le parti comuni della casa identificata in polizza;

b) Limiti di esposizione

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni

evento, per ogni persona assicurata, ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

Limitatamente alla prestazione "Rientro imprevisto", l'esposizione di AXA Assistance deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA Assistance si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro tre mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

c) Responsabilità

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.

In caso di sinistro

Responsabilità civile per danni a terzi

Art. 15| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto **o ad AXA entro 3 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Art. 16| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 17| Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente del figli minori

Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all'accadimento il figlio dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).

In caso di sinistro

Servizi di Assistenza

Art. 18| Come fare la richiesta di assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente a AXA Assistance contattando il **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. +39.06.42.11.55.75 oppure via fax +39.06.47.43.262) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione assicurata;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

Art. 19| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato Irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

Norme comuni

Art. 20| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 21| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C.

Art. 22| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C.

Art. 23| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 24| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data dal Contraente o da AXA, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 25| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o AXA, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 26| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 27| Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 28| Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme comuni

Art. 29| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 30| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 31| Indicizzazione del contratto

(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice)

I massimali e il relativo premio sono assoggettate ad “adeguamento automatico” (ad eccezione della garanzia Assistenza) in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione dell'indicizzazione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Indirizzi utili

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione generale: Corso Como 17 - 20154 MILANO. Tel. 02.48.084.1 Fax 02.48.084.331.

AXA Assistance - Inter Partner Assistance S.A., Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Numero Verde 800-271343 (solo per l'Italia), Tel. +39.06.42.11.55.75 (dall'estero) Fax +39.06.47.43.262

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Servizio tutela del consumatore Tel. 06.42.133.1 - Fax 06.42.133.206

Articoli di legge

- 1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto**
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C. Cause di nullità del contratto**
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articoli di legge

- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Articoli di legge

2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C.

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

2952 C.C.

Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).

D.Lgs. 206/2005 art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 **Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)**

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

MOD. 9045 - Informativa sulla privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it.

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); UIF (Unità di informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

MOD. 9045 - Informativa sulla privacy

- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti: Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali: I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti: Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. – Corso Como, 17, 20154 - Milano (MI)**

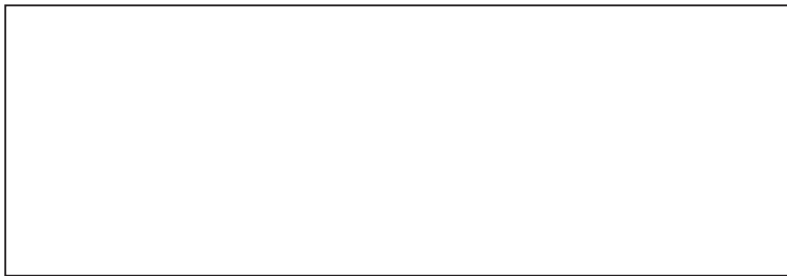
e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



www.axa.it

Mod. **2090** – ed. dicembre 2010 – RISTAMPA 10/2015 – CAL

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 14 ottobre 2015.

AXA Assicurazioni S.p.A.

Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / la protezione

